TRANSIZIONE 5.0

VERSO UNA NUOVA RIVOLUZIONE

Aggiornamento alla pubblicazione del Decreto Attuativo ed alla Circolare Operativa



CREDITO D'IMPOSTA 4.0

Credito d'imposta per beni materiali 4.0 funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle Imprese

INVESTIMENTI 2024-2025 (ovvero fino al 30/06/2026 con prenotazione entro il 31/12/2025*)	
20% (fino a 2,5 milioni)	
10% (2,5 - 10 milioni)	
5% (10 - 20 milioni)	A

^{*}versamento acconto ≥ 20%

CREDITO D'IMPOSTA 4.0


Credito d'imposta per beni immateriali connessi ai beni materiali "Industria 4.0"

INVESTIMENTI 2024	INVESTIMENTI 2025
(ovvero fino al 30/06/2025 con prenotazione	(ovvero fino al 30/06/2026 con prenotazione
31/12/2024*)	31/12/2025*)
15% (fino a 1 milione)	10% (fino a 1 milione)


*versamento acconto ≥ 20%

FONDI DISPONIBILI

Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, oltre ai fondi già disponibili per la transizione 4.0 (stimati 6,4 miliardi) -si aggiungono 6,3 miliardi della «Transizione 5.0» -Missione 7 - REPowerEU."



INVESTIMENTI INCENTIVATI



Spese per formazione


del personale, in competenze per la transizione energetica e digitale



Acquisto beni necessari per l'autoproduzione o l'autoconsumo da fonti rinnovabili



L'investimento
trainante (progetto di
innovazione) deve
essere in beni materiali
o immateriali 4.0



INVESTIMENTO TRAINANTE

PROGETTO INNOVAZIONE

- Sono agevolabili i beni compresi negli **allegati** A e B interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Per accedere al 5.0 l'investimento può riguardare **indifferentemente** un bene dell'allegato A o un bene dell'allegato B.

NOVITA'

Per i progetti 5.0 è prevista un'integrazione dell'allegato B che include:

- 1) software, sistemi, piattaforme o applicazioni per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica lot di campo;
- 2) i programmi gestionali se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli investimenti effettuati dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

FINANZA AGEVOLATA

NOVE ALIQUOTE

	RISPARMIO ENERGETICO	INVESTIMENTI FINO A 2.5 MLN	INVESTIMENTI DA 2.5 A 20 MLN	INVESTIMENTI DA 10 A 50 MLN
CLASSE I	Almeno 3% della struttura produttiva oppure 5% dei consumi energetici dei processi interessati.	35%	15%	5%
CLASSE II	Almeno 6% della struttura produttiva oppure 10% dei consumi energetici dei processi interessati.	40%	20%	10%
CLASSE III	Almeno 10% della struttura produttiva oppure 15% dei consumi energetici dei processi interessati.	45%	25%	15%

LA NORMA

Articolo 38, comma 4 Decreto Legge 02 Marzo 2024

"Sono agevolabili gli investimenti in **beni materiali e immateriali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli **allegati A e B** annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono **interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, **tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici** della **struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei **processi interessati dall'investimento** non inferiore al 5 per cento."



- i beni oggetti dell'investimento devono rientrare nelle categorie presenti agli **allegati A e B**.
- tali beni devono essere **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- tramite tali beni si deve conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva.

CONCETTO DI INTERA STRUTTURA PRODUTTIVA

Cosa si intende per "unità produttiva"?

"sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi,

purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi"

FINANZA AGEVOLATA

CONCETTO DI PROCESSO

Cosa si intende per "processo produttivo"?

"processo produttivo": insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo)

IMPORTANTE NOVITA' INTRODOTTA NELLA CIRCOLARE OPERATIVA: se il processo


produttivo è costituito da più linee produttive o macchine parallele, interessate dagli stessi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerata, come processo interessato, solo la parte oggetto d'investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell'input nell'output del processo.


Esempi di determinazione dei risparmi energetici (1/5)



Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un unico bene materiale facente parte di un processo produttivo (Alternativa 1)

Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un <u>unico bene materiale</u> facente parte di un processo produttivo (Alternativa 2)







Esempi di determinazione dei risparmi energetici (2/5)



Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un unico bene materiale facente parte di un processo produttivo NON AMMISSIBILE

Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un unico bene materiale che garantisce, in autonomia, la trasformazione dell'input nell'output di processo.






Esempi di determinazione dei risparmi energetici (3/5)



Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di due beni materiali facenti parte di un processo produttivo (Alternativa 1)

Struttura Produttiva Servizi Generali Componente 3a Componente 1d Output Input Processo Processo Processo **Process** Produttivo 2 Produttivo Produttivo 2 Componente 2b Componente 1e Componente 3c Components 1f Allegato A) Processo Interessato Processo Produttivo 1 Processo Produttivo 2

Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di <u>due beni materiali</u> facenti parte di un processo produttivo (Alternativa 2)





Esempi di determinazione dei risparmi energetici (4/5)



Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di due beni materiali facenti parte di un processo produttivo NON AMMISSIBILE

Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di due beni materiali facenti parte di un processo produttivo NON AMMISSIBILE







Esempi di determinazione dei risparmi energetici (5/5)



Programma di investimento riguardante l'acquisto di uno o più beni materiali o immateriali a servizio di più processi produttivi per il quale è necessario riferirsi all'intera struttura produttiva (Alternativa 1)




Programma di investimento riguardante l'acquisto di uno o più beni materiali o immateriali a servizio di più processi produttivi per il quale è necessario riferirsi all'intera struttura produttiva (Alternativa 2)



CALCOLO DEL RISPARMIO

La riduzione dei consumi energetici è calcolata **confrontando la stima dei consumi energetici annuali** conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi **con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente** a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento.

La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento.



- La riduzione dei consumi ha come base di calcolo quelli dell'ultimo anno.
- Tale calcolo deve essere "normalizzato" da eventuali variazioni (es. aumenti produttivi).
- Per ciascuna realtà va indicato uno specifico indicatore di prestazione energetica.

SCENARIO CONTROFATTUALE

Quando si applica?

"Imprese di nuova costituzione": le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti ed i servizi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione

Come si applica?

- **a)** per ciascun bene oggetto dell'investimento, si individuano almeno **tre beni alternativi** disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

IMPIANTI FOTOVOLTAICI



L'incentivo è limitato agli impianti comprendenti moduli prodotti negli Stati Membri dell'UE con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

A	В	C
Moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento.	Moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento.	Moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

E' prevista una maggiorazione rispettivamente del **120%** e del **140%** per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto energia:

- 120% efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%
- 140% efficienza a livello di cella almeno pari al 24% (celle bifacciali o tandem)

IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Dal decreto attuativo emerge che:

- Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa **non eccedente il 5**% del fabbisogno energetico della struttura produttiva;
- Il costo massimo ammissibili delle spese è calcolato in euro/kW che varia a seconda della tipologia di impianto rinnovabile;
- Il costo massimo degli impianti di accumulo è pari ad € 900/kW;
- L'investimento si ritiene concluso con l'installazione dell'impianto
- Sono ammessi anche **impianti di produzione di energia termica** da utilizzare nel processo, alimentati da energia elettrica rinnovabile.

LIMITI DI SPESA SUGLI IMPIANTI

Tabella 2a – Parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica

Fonte rinnovabile	P ≤20 kWe [€]	20 kWe <p ≤<br="">200 kWe [€]</p>	200 kWe <p ≤<br="">600 kWe [kWe] [€]</p>	600 kWe <p ≤<br="">1000 kWe [€]</p>	1000 kWe < P [€]
Solare (fotovoltaico)*	1.350	1.060	970	860	800
Eolica	2.640	2.160	1.2	280	1.080
Geotermica	2.750			1.800	
Idraulica**	2.970	2.6	540	2.380	1.850

^{*} Potenze di picco (kWp)

Tabella 2b – Parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica

Fonte rinnovabile	P≤ 1000 kWt [€]	1000 kWt < P [€]
Aria/aria	720	500
Aria/acqua	1.560	1.000
Geotermica	2.280	2.000

^{**} Per la fonte idraulica il costo specifico di cui alla tabella precedente è riferito alla potenza nominale delle turbine idrauliche di impianto.

FORMAZIONE

Rientrano nel beneficio le spese per la **formazione del personale** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle **competenze** delle **tecnologie** rilevanti per la **transizione digitale ed energetica** dei processi produttivi, con i seguenti limiti:

- Costo ammissibile fino al **10**% del totale progetto 5.0 agevolato, fino comunque ad un **massimo di 300 mila euro**;
- Le spese devono essere erogate a condizione che le attività formative siano erogate da **soggetti esterni**, per i quali sarà previsto un apposito albo.
- I progetti formativi devono avere una durata non inferiore a 12 ore.
- Dovranno sempre includere **almeno un modulo formativo di minimo 4 ore** su una delle seguenti tematiche: integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all'interno della strategia aziendale; tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell'energia; analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l'efficienza energetica e il risparmio energetico; impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili).
- E' necessario almeno un **modulo formativo di 4 ore** su: integrazione digitale dei processi aziendali; cybersecurity; business data analytics; intelligenza artificiale e machine learning.
- L'investimento è concluso con il sostenimento di un esame finale che attesti il risultato raggiunto.

FORMAZIONE

Il progetto di formazione comprenderà **costi relativi a docente esterno e il costo del personale interno** impegnato nella formazione. Non saranno ammessi progetti interamente "on the job", come nella formazione 4.0.

I soggetti che possono erogare formazione sono:

- **formatori**, cioè i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- **soggetti accreditati** presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- Competence Center;
- European Digital Innovation Hubs;
- ITS Academy negli ambiti green e digitale.

SPESE AMMESSE

- a) le **spese** relative ai **formatori**;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio **DNSH**, sancito dall'Unione europea, prevede che tutti gli interventi adottati nell'ambito dei PNRR nazionali non debbano arrecare danni significativi all'ambiente. E' compito degli Stati Membri garantire e dimostrare il rispetto di tale principio.



Il non rispetto del principio DNSH porta al **non finanziamento** di nuovi investimenti in attività impattanti.

CATEGORIE DI AZIENDE ESCLUSE

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

- a) ad attivita' direttamente connesse ai combustibili fossili;
- b) ad attivita' nell'ambito del sistema di **scambio di quote di emissione dell'UE** (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) ad attivita' connesse alle **discariche di rifiuti**, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- d) ad attivita' nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come **rifiuti speciali pericolosi** di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

FINANZA AGEVOLATA

Per ogni tipologia di esclusione sono previste **apposite eccezioni** che rendono l'applicazione del principio DNSH più morbida dando l'opportunità di ampliare la platea di soggetti beneficiari dell'agevolazione

PROGETTO 5.0: UN ESEMPIO


Macchinario **4.0** che consegua risparmio in classe 3 sul processo valore 500.000 €

Impianto
fotovoltaico in
autoconsumo
1.000.000 €
con moduli C

Progetto
formazione pari
a 100.000 €

	IMPORTO	% CREDITO	BENEFICIO
MACCHINARIO	500.000€	45%	225.000 €
FOTOVOLTAICO	1.000.000€	63%	630.000€
FORMAZIONE	100.000, €	45%	45.000€
TOTALE	1.600.000 €		900.000€

TIMELINE ATTIVITA'



- Assessment del progetto
- Certificazione Ex Ante
- Comunicazione EX Ante al GSE
- Conferma del GSE della prenotazione del credito
- Versamento acconto al fornitore



- Effettuazione dell'investimento
- Invio al GSE di comunicazioni periodiche
- Interconnessione del bene
- Certificazione ex post
- Comunicazione ex post al GSE
- Conferma del GSE del credito da compensare
- Compensazione in F24

ACCESSO AL BENEFICIO

- 1.Le imprese **presentano in via telematica al GSE** (Gestore dei servizi Energetici SPA) la seguente documentazione:
 - a. certificazione ex ante;
 - b. comunicazione con descrizione del progetto di investimento e costo dello stesso.
- 2. Entro 5 giorni il GSE comunica all'impresa l'avvenuta prenotazione del credito.
- 3. **Entro 30 giorni** dall'accettazione della comunicazione ex ante è necessario versare un **acconto pari almeno al 20%** al fornitore.
- 4. Il **GSE trasmette** quotidianamente in via telematica al MIMIT l'**elenco delle imprese** che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurandosi che delle risorse disponibili.
- 5. L'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo dell'importo prenotato.
- 6. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata della certificazione ex post, completa della perizia 4.0 e certificazione contabile del Revisore;
- 7. **GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese** beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta.
- 8. Decorsi **10 giorni** dalla trasmissione da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, **il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione** attraverso modello F24.

NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 4.0

Il Decreto "Salva-conti", entrato in vigore il 30 marzo 2024, stabilisce che per beneficiare del credito le aziende dovranno comunicare ex ante i relativi importi. Inoltre, sarà necessario effettuare tale comunicazione anche per gli investimenti già avviati.

Dal 29 aprile per l'utilizzo del credito d'imposta 4.0 è necessario pertanto procedere con la compilazione e l'invio sul portale GSE delle seguenti comunicazioni:

Investimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024

→ comunicazione di completamento

Investimenti effettuati dopo il 30 marzo 2024

- **→** comunicazione preventiva
- → comunicazione di completamento

CERTIFICAZIONI



EXANTE

Riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti in beni 4.0

EX POST

- Effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;
- Conferma dell'entità del risparmio;
- Avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale o alla rete di fornitura



Solo per le PMI le spese in certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a 10.000 €. Per la certificazione dei costi del revisore, nel caso di incarico esterno, è previsto un credito d'imposta fino a 5.000 €.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi:

- gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da Organismo Accreditato secondo la norma UNI CEI 11339.
- Le Energy Service Company (ESCO) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
- Ingegneri iscritti nella seziona A e B dell'albo professionale, nonchè i periti industriali ed i periti industriali laureati iscritti all'albo professionali nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica", ed "impiantistica elettrica ed automazione" con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

AZIENDE ESCLUSE

- Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale.
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
- Imprese che non rispettano la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, e che non siano regolari nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei propri dipendenti.

CUMULABILITA'



Il decreto esclude il cumulo con:

- Credito d'imposta 4.0
- Credito d'imposta ZES e ZLS



Ammessa con ulteriori incentivi da **risorse nazionali, non europee,** nel limite del valore dell'investimento e del risparmio fiscale ordinario.

Esempio: per le PMI è possibile sommare il credito 5.0 con Sabatini.



UTILIZZO DEL CREDITO

31.12.2025

Possibile usare il credito in un'unica soluzione

Il credito va utilizzato in 5 quote annuali

FINANZA AGEVOLATA

DIAGNOSI ENERGETICA A CONFERMA DEL RISPARMIO

GFA proporrà ai propri clienti un'attività di DIAGNOSI ENERGETICA per dimostrare quanto dichiarato nella certificazione Ex Ante. In alcuni casi si valuterà l'installazione di misuratori dei consumi energetici.

Il dirigente del Ministero ha inoltre confermato che, benché la norma non imponga di dimostrare nella certificazione ex post il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, i controlli successivi del GSE potranno vertere anche su questo punto. Le aziende dunque saranno chiamate a raccogliere e conservare anche la documentazione relativa all'effettivo conseguimento del risparmio energetico in base al quale hanno avuto accesso all'incentivo.

TERMINI



Apertura dello sportello --> **7 AGOSTO 2024**chiusura dello sportello --> **AD ESAURIMENTO FONDI**

CONTATTATECI QUANTO PRIMA PER LA VALUTAZIONE DEL VOSTRO PROGETTO, LE RISORSE SONO LIMITATE!

Seguici per rimanere aggiornato sulla misura

CLICCA QUI

GIANNI GORNO

Amministratore g.gorno@gruppogfa.it 338 19.13.755

ING. BENIAMINO DI NUNZIO

Responsabile Area Tecnica b.dinunzio@gruppogfa.it 345 63.54.917

BONATI ELISA

Responsabile Ufficio Finanza Agevolata e.bonati@gruppogfa.it 342 81.98.439

CRISTINA FIGAROLI

Consulente Finanza Agevolata c.figaroli@gruppogfa.it 340 42.63.103

